



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

All'Organizzazione sindacale

CONAPO

OGGETTO: Riscontro nota n. 322/21 del 31 dicembre 2021. Circolari INPS n. 107 del 14 luglio 2021 e n. 199 del 29 dicembre 2021 su applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/73 nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Richiesta chiarimento INPS per applicazione al personale appartenente ai ruoli operativi del CNVVF degli artt. 61 e 54 D.P.R. 1092/73 (aliquota del 2.44%).

Con riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 30 dicembre 2021 concernente l'oggetto, si comunica che la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha interessato l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, esclusivo competente in materia di trattamenti pensionistici, richiedendo con una duplice sollecitazione idonee direttive per le sedi periferiche Inps circa l'applicazione al personale operativo del CNVVF dell'aliquota di rendimento del 2.44% per ogni anno, utile sulla quota retributiva della pensione da calcolarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale in possesso di un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 18 anni al 31.12.1995.

Con una nota del 26 novembre 2021 l'Istituto previdenziale ha comunicato che la questione è all'attenzione dell'Ente e che la relativa istruttoria sarà sottoposta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie rappresenta che sta valutando di predisporre un ulteriore sollecito – laddove non ci fosse un tempestivo riscontro da parte delle istituzioni sopra citate – anche alla luce della prevista estensione della suddetta aliquota al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento Civile, contenuta nell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (e della relativa relazione tecnica “bollinata” dalla Ragioneria Generale dello Stato).

Il Capo Ufficio

f.to Strati



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 31 Dicembre 2021

Prot. 322/21

AL PRESIDENTE DELL' INPS

Prof. Pasquale Tridico

AL DIRETTORE GENERALE DELL' INPS

Dott.ssa Gabriella Di Michele

ALLA DIREZIONE CENTRALE PENSIONI DELL'INPS

COORDINAMENTO GENERALE LEGALE

Dott. Gabriele Uselli

e, p.c. AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L' INTERNO

On. Carlo Sibilia

AI CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI FUOCO

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Prefetto Laura Lega

Oggetto: Circolari INPS n. 107 del 14/07/2021 e n. 199 del 29/12/2021 su applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/73 nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Richiesta chiarimento INPS per applicazione al personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco degli artt. 61 e 54 D.P.R. 1092/73 (aliquota del 2,44%)

La presente in merito alle circolari INPS [n. 107 del 14/07/2021](#) e [n. 199 del 29/12/2021](#) relative all' applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 del personale appartenente al comparto difesa.

In proposito si rammenta che ai sensi **dell'art. 61 del DPR 1092/73**, tuttora vigente, il personale dei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco è paragonato, in funzione delle qualifiche rivestite, **al personale militare**, e quindi assoggettato all'applicazione dell'art. 54 del medesimo DPR.

Difatti nella circolare INPDAP n. 40, del 13/09/2005, avente per oggetto "Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell'Interno – **Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile**", viene ribadito che "per esplicita disposizione legislativa, nei confronti del predetto personale, **ai fini del trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato**, si applicano le norme previste dall'articolo **61 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 ...**".

Da qualche anno, prima delle due sentenze della Corte dei Conti a sessioni unite, ambedue del 2021, che poi hanno portato l' INPS ad emanare le due circolari in oggetto, vi sono state altrettante sentenze a seguito di ricorsi di personale Vigile del Fuoco in pensione, a cui non era stata applicato quanto previsto dall'art. 54 del DPR 1092/73, avendo la parte retributiva della loro pensione calcolata con aliquota inferiore.

Tutte le sentenze della Corte dei Conti, anche quelle soccombenti per altre motivazioni, hanno sempre rimarcato la piena vigenza dell'art. 61 del DPR 1092/73, ovvero che al personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si applicano le solite norme, in merito al calcolo della pensione del personale militare.

Ad ogni buon fine citiamo solo le più recenti in merito:

Corte dei Conti Centrale di Appello 119/2020 – Corte dei Conti di Appello Siciliana 36/A/2021 – Corte dei Conti Bologna 121/2021 – Corte dei Conti sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia 172/2021.

Nella relazione illustrativa e tecnica della Legge di Bilancio per il 2021, per spiegare e giustificare l'introduzione di uno specifico articolo che, a seguito di apposito finanziamento, estenderà l'applicabilità della miglior aliquota di calcolo della pensione, contenuta nell'art. 54 del DPR 1092/73, anche alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ad oggi escluse, viene precisato che *“La predetta mancata estensione, inoltre, non troverebbe giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso **in quanto lo stesso articolo 61 del DPR del 1973, estende l'efficacia del citato articolo 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile**”*.

Pertanto, in ragione di tutto quanto sopra premesso, a giudizio della scrivente Organizzazione Sindacale CONAPO appare chiaro che anche il personale appartenente al settore operativo dei Vigili del Fuoco, già in quiescenza, nei termini indicati nelle due circolari in oggetto, dovrà avere un ricalcolo delle pensioni e la liquidazione dei relativi arretrati.

Analogamente, il personale che andrà in pensione successivamente, qualora avente contributi utili antecedenti il 31/12/1995, dovrà vedersi applicata per il calcolo di quella parte di pensione la oramai consolidata e più favorevole **aliquota del 2,44% all' anno**.

Considerato che nelle due circolari in oggetto non si fa esplicito riferimento al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma si parla, citando il Comparto Difesa, di **“figure equiparate”**, facendo poi un elenco di altri Corpi, ma non indicando i Vigili del Fuoco, anche al fine di evitare ulteriori contenziosi ed inutili spese legali al nostro personale, già in pensione o che vi andrà prossimamente, siamo a richiedere a codesto rispettabile INPS di voler emanare un formale chiarimento indicando precise direttive alle vostre sedi territoriali in merito all' applicazione anche ai Vigili del Fuoco degli articoli 61 e 54 del DPR 1092/1973.

Ringraziando anticipatamente porgiamo distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini

